



COMUNE DI CASTELBUONO

(PROVINCIA DI PALERMO)

TEL. 0921.679200 – FAX 0921.671032

CODICE FISCALE: 00310810825

WWW.COMUNE.CASTELBUONO.PA.IT

ORDINANZA SINDACALE N. 53 DEL 06 MAG. 2015

OGGETTO: Prescrizioni per la limitazione somministrazione bevande alcoliche ed uso contenitori di vetro e metallici.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che durante l'intera stagione primaverile ed estiva ed in occasione delle numerose manifestazioni musicali e teatrali che si svolgono durante il suddetto periodo, il contestuale consumo di bevande alcoliche e l'utilizzo di impianti acustici per l'ascolto della musica da parte dei numerosi locali di somministrazione di bevande allocati nelle vie e nelle piazze di Castelbuono, incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva della cittadinanza alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che talvolta recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- **RITENUTO** opportuno, per ragioni di pubblico interesse, adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra le esigenze di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire comunque l'esercizio della libertà di iniziativa economica, disporre alcune prescrizioni di esercizio nei confronti dei titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- **CHE** in particolare, in occasione di manifestazioni, iniziative e intrattenimenti vari che vedono la partecipazione di pubblico e la presenza di numerosi giovani, l'uso e il consumo di bevande alcoliche distribuite in bottiglie di vetro e lattine possono costituire, qualora abbandonate indiscriminatamente sul suolo pubblico, pericolo per le persone;
- **VISTO** l'art. 9 del T.U.L.P.S. n.773/1931 il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
- **VISTO** il D.lgs. 26/3/2010 n.59 "Attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- **VISTO** l'art.54 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;
- **VISTO** l'art.34 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA IL DIVIETO

per tutte le circostanze e motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente provvedimento il rispetto e l'osservanza da parte di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande le seguenti prescrizioni:

1. **a chiunque risulti autorizzato alla vendita al dettaglio**, di vendere bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro e in lattine dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di ogni giorno;

2. **a chiunque risulti autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, di somministrare bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro ed in lattine dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
3. **a chiunque** di introdurre in luoghi pubblici (piazze e/o cortili) ove si svolgono manifestazioni, bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro e in lattine.

DISPONE

- **che** la presente ordinanza entri in vigore dal giorno successivo la data di emanazione;
- **che** la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelbuono; venga trasmessa al Comando della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza della stessa e venga resa nota a mezzo gli organi di stampa;

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00 come previsto dalla vigente normativa nonché la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione ai sensi dell'art.9 del R.D n.773/1931 del T.U.L.P.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.



Il Sindaco
(Dott. Antonio Tumminello)